



Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini

[Statuto](#)

[Scheda informativa](#)

[Descrizione del fondo](#)



Le ali della serenità

Statuto di PRIAMO

Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, Decreto) è costituito il "Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", denominato in forma abbreviata "Fondo pensione PRIAMO", (di seguito Fondo o Priamo).

2. Il Fondo è costituito ai sensi dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e

seguenti del Codice Civile.

3. Il Fondo ha sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/A.

4. La durata del Fondo è fissata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 41.

5. Al fine del presente statuto si intende per:

a) "fonte istitutiva": accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni;

b) "fonti istitutive": "fonte istitutiva" nonché accordi nazionali di adesione al Fondo, stipulati nei settori affini e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale ed in regime di contribuzione definita.

2. Il Fondo non ha scopi di lucro.

TITOLO II

ASSOCIATI - RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 3 - DESTINATARI

1. Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotrivieri e internavigatori, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva.

2. Destinatari del Fondo, possono essere anche i lavoratori, appartenenti ai "settori affini" operanti nell'area dei trasporti e della

mobilità, individuati nell'elenco allegato A) intitolato "settori affini".
L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabilisce i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione nonché la misura dei contributi.

ART. 4 - ASSOCIATI

1. Sono associati al Fondo:

- a) I lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare, sulla base dei requisiti di accesso stabiliti nelle rispettive fonti istitutive, che hanno sottoscritto l'adesione;
- b) le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono;
- c) i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare di vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.

2. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende di cui all'art.3 già iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo in Priamo e tale confluenza sia deliberata dai componenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Priamo.

3. In mancanza dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende di cui all'art. 3 già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo, diventano associati a Priamo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dal presente Statuto.

4. Possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda i lavoratori nei confronti dei quali, in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della Legge 428 del 1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, non trovino applicazione i C.C.N.L. di cui all'art. 3, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata, che si accolla l'onere contributivo per quanto di sua competenza.

ART. 5 - MODALITA' DI ADESIONE

1. I destinatari di cui all'art. 3 aderiscono al Fondo, in conformità a quanto previsto nelle fonti istitutive in modo volontario mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione, indirizzata al Presidente del Fondo, reperibile presso i luoghi nei quali a norma del successivo comma può essere promossa la raccolta delle adesioni.

2. La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:

a) nei luoghi di lavoro dei destinatari;

b) nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

c) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

3. L'adesione al Fondo è preceduta dalla consegna al destinatario di copia dello statuto del Fondo, di copia della fonte istitutiva e della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo approvata dalla commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, Covip).

4. La domanda di adesione da inviare al Fondo per il tramite della relativa azienda, viene esaminata dal Presidente o da persona da lui

delegata, il quale nei 30 giorni successivi alla presentazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda oppure rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al Fondo in capo al soggetto che ha sottoscritto la domanda. Nel caso di vecchi iscritti a fondi preesistenti, la domanda di associazione, deve essere corredata dalla documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di vecchio iscritto agli effetti di legge.

5. In presenza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'associazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della domanda ovvero della successiva documentazione richiesta, di cui al precedente comma 4.

6. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione del lavoratore risulta associata al Fondo anche l'impresa dalla quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e le imprese dalle quali dipendono, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono, altresì tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

7. I destinatari di cui all'art. 3, già iscritti a Fondi pensione istituiti ai sensi del Decreto possono, al momento della presentazione della domanda di associazione al Fondo, chiedere di trasferire la posizione individuale maturata presso il fondo di provenienza.

8. La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l'anzianità di partecipazione al Fondo ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.

9. Ai fini delle comunicazioni da parte del Fondo, gli associati possono eleggere domicilio presso l'impresa in cui prestano servizio, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. Con riguardo ai rappresentanti dei lavoratori negli organi sociali le comunicazioni relative all'attività di questi ultimi non rientrano nella facoltà predetta.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo.

2. L'Assemblea è costituita da 60 (sessanta) membri rappresentanti e la sua composizione potrà essere aumentata, in relazione all'adesione dei settori affini, fino ad un massimo di 90 (novanta) componenti, dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, con liste separate, in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale adottato dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.

3. Tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo all'adesione dei settori affini, previa modifica statutaria. Della conseguente variazione nella composizione numerica dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

4. I componenti dell'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora uno dei rappresentanti nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il rappresentante subentrante, cessa dalla carica contestualmente all'organo deliberativo.

7. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale della riunione.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 13;

b) elegge i componenti del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente viene scelto tra i revisori che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 20;

c) delibera sulla eventuale revoca degli amministratori e dei revisori;

d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori;

e) approva il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, predisposti dal Consiglio di Amministrazione secondo le istruzioni della Covip;

f) delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei rappresentanti, su arti colata proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla scelta della società di revisione contabile;

g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo della quota di iscrizione, previa modifica della fonte istitutiva;

h) determina l'eventuale compenso e/o rimborso spese degli amministratori e dei revisori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

i) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;

j) delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto;

k) richiede pareri non vincolanti alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva e prende atto, anche mediante apposita riunione, dei pareri emanati dalla predetta Consulta;

l) delibera su eventuali argomenti tempestivamente proposti da uno o più rappresentanti ed inseriti nell'ordine del giorno con voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 40;

b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo secondo quanto previsto dal successivo art. 41.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso -contenente l'identificazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare - da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni lavorativi, a livello nazionale, prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno 1/10 dei rappresentanti con indicazione della richiesta e degli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.

4. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1 . L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei rappresentanti e delibera a maggioranza assoluta.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per modificare l'atto costitutivo del Fondo e il suo Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 40.

4. Per deliberare lo scioglimento del Fondo, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 41.

ART. 11 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA

1 . Coloro che sono risultati eletti possono farsi rappresentare in Assemblea da altri eletti della stessa componente. L'eletto può farsi rappresentare soltanto da chi sia espressamente indicato nella

delega.

2. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco e non può essere conferita né agli amministratori né ai revisori né ai dipendenti del Fondo.

3. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le eventuali convocazioni successive della medesima assemblea.

4. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di comunicazione, il Presidente constata la validità delle deleghe. In ogni caso la delega deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati dal Fondo.

5. Uno stesso rappresentante non può essere portatore di più di una delega conferita da altri eletti.

ART. 12 - VERBALE DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente: in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente;

2. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori;

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea;

4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori;

5. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione

nominata dall'Assemblea, eccezion fatta per i primi amministratori i quali vengono nominati in via provvisoria nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 (dodici) membri di cui metà in rappresentanza dei lavoratori associati e metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. In attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste elettorali.

3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili.

4. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.

5. La lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

7. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

8. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in una situazione per la quale l'art. 2382 del Codice Civile prescriba la

ineleggibilità o la decadenza, ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 703196 prescrive la incompatibilità e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro-tempore. Almeno 4 Consiglieri, di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza delle imprese associate, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.4, comma2, lett. a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro 211/97.

10. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione la perdita dei requisiti di onorabilità o il verificarsi di una delle situazioni previste dal richiamato art. 2382 del Codice Civile e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 703196.

11. I Consiglieri che all'atto dell'elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703196, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; in caso di mancata accettazione della nomina a Consigliere, l'Assemblea provvede con le modalità consuete, all'elezione di un nuovo membro entro 3 mesi; tale opzione va esercitata nei 15 giorni successivi alle elezioni e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

12. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di rappresentante e, ove si verifichi tale situazione, il Consigliere decade d'ufficio da quest'ultima carica.

13. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto ai sensi dell'art. 19 del Codice Civile non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

14. Analogamente all'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome del Fondo non può essere opposta ai terzi in buona fede.

15. Il rimborso spese e/o il compenso degli amministratori investiti di particolari funzioni, che richiedono un particolare impegno, anche in termini di continuità e di professionalità, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. 1 membri possono essere eletti anche tra i non associati al Fondo.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente; le cariche di Presidente e Vice Presidente spettano rispettivamente ed a turno, ad un Consigliere in rappresentanza delle imprese associate e ad un Consigliere in rappresentanza dei lavoratori associati;

b) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;

c) provvede all'organizzazione del Fondo e ne definisce gli indirizzi generali di gestione;

d) provvede alla gestione amministrativa del Fondo in conformità alle istruzioni della Covip emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g) del Decreto;

e) predispone il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, secondo le istruzioni della Covip.

f) decide con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel presente Statuto ;

g) decide, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel presente Statuto;

h) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dall'art. 31 del presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente pro-tempore e stipula le relative convenzioni;

i) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 33;

j) dà specifiche istruzioni al Presidente o ad altro amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari, nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo;

k) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, la società cui affidare la gestione dei servizi inerenti all'attività istituzionale del Fondo e stipula le relative convenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 36

l) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, le compagnie di assicurazione cui affidare la erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula le relative convenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 34;

m) propone all'Assemblea la società per la revisione del bilancio del Fondo;

n) modifica la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Covip al cui esame la sottopone per la necessaria approvazione

- o) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip;
- p) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore;
- q) ha la facoltà di proporre all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le modifiche allo Statuto; apporta allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di sopravvenienza di modifiche di legge, o della fonte istitutiva, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, o a sopravvenute istruzioni della Covip;
- r) tiene i libri contabili del Fondo, in base alle istruzioni della Covip;
- s) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neo eletta per il suo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale;
- t) qualora ragioni di opportunità lo consiglino, il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti sottopone alla delibera assembleare l'istituzione del responsabile del Fondo. Previa favorevole delibera assembleare il Consiglio di Amministrazione provvede alla scelta del responsabile in base a criteri di competenza;
- u) in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, riferisce alla Covip, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

v) predisporre ed invia alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al punto 8 della fonte istitutiva il bilancio e tutte le notizie e i dati che valuti opportuno segnalare alla stessa; inoltre richiede pareri non vincolanti alla consulta, relativamente a modifiche statutarie nonché nei casi di scioglimento del fondo e di grave crisi economica dello stesso;

ART. 15 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio annuale, al bilancio di previsione, all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.

2. Per la validità delle deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi art.30, 31, 32, 33 e 34 è comunque necessaria la presenza di almeno quattro Amministratori, due in rappresentanza dei lavoratori associati e due in rappresentanza delle imprese associate, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211197.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il voto è personale e non può essere dato per delega.

ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ed ai componenti il Collegio dei Revisori almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno 5 giorni lavorativi, a livello nazionale, prima della riunione.

ART. 17 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora durante il mandato venga a cessare, per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, uno degli amministratori l'Assemblea provvede, con le modalità consuete, all'elezione del nuovo membro entro 3 mesi. Qualora risulti in condizioni di incompatibilità egli può optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.
2. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Revisori deve convocare d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
3. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Gli amministratori nominati in sostituzione ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Decreto agli amministratori si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del Codice Civile.
2. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, si applicano anche al Presidente del Fondo.
3. In caso di revoca di uno o più amministratori, per la relativa sostituzione si applicano le norme di cui all'art. 18 del presente Statuto.
4. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
5. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio annuale, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

ART. 19 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.
2. Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza delle imprese associate e i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei lavoratori associati.
3. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.
4. Il Presidente ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Tutti gli atti aventi contenuto economico-finanziario sono gestiti a doppia firma tra Presidente e Vice Presidente.

5. Il Presidente del Fondo inoltre:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
- e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
- f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
- g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
- h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

6. Il Presidente ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

7. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente e, di comune accordo con quest'ultimo, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è eletto unitamente al Presidente dello stesso dall'Assemblea dei rappresentanti; è composto da 4 revisori contabili effettivi e da 2 supplenti, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.
2. Per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei rappresentanti della relativa componente (lavoratori - imprese). Ciascuna lista contiene i nomi di due revisori effettivi e di un revisore supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e imprese) i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
4. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte.
5. L'Assemblea elegge il Presidente tra i revisori che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
6. Il revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal supplente eletto nella stessa lista; la prima Assemblea successiva provvede all'elezione di un altro supplente.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori, è incompatibile con quella di rappresentante, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza assoluta, in caso di parità al Presidente spetta voto doppio.

9. I membri del Collegio dei Revisori, non devono trovarsi in una situazione per la quale l'art. 2399 del Codice Civile prescriba la ineleggibilità o la decadenza ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 prescriba la incompatibilità e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro-tempore.

10. Costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Collegio dei Revisori la perdita dei requisiti di onorabilità o il verificarsi di una delle situazioni previste dal richiamato art. 2399 del Codice Civile e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8 del Decreto del ministro del Tesoro n. 703/96.

11. I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla Covip le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e in particolare di segnalare alla Covip le eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo. In caso di gravi irregolarità suscettibili di incidere sulla corretta gestione e sul corretto funzionamento del Fondo, il Presidente del Collegio dei Revisori ha l'obbligo di inviare alla Covip, copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le suddette irregolarità sono state riscontrate nonché qualora si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio, copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le medesime irregolarità sono state escluse.

TITOLO IV

PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI RISCATTI

ART. 21 - BENEFICIARI E PRESTAZIONI

1. Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del Fondo pensione sono i lavoratori associati.

2. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita ed eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:

a) pensione complementare di vecchiaia;

b) pensione complementare di anzianità.

3. Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con un minimo di dieci anni di partecipazione al Fondo.

4. Il lavoratore associato al Fondo matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio.

5. In mancanza dei requisiti di accesso alle prestazioni di cui al commi 3 e 4 del presente articolo, il lavoratore associato ha diritto al riscatto della posizione individuale di cui al successivo art. 23.

6. L'anzianità di associazione, che il lavoratore associato abbia maturato presso altri fondi pensione, ovvero forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto, di seguito forme pensionistiche individuali, è equiparata, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, all'anzianità di associazione maturata all'interno del Fondo.

7. E lavoratore associato può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, gli sia liquidato in forma capitale.

8. La scelta in merito all'opzione di cui al comma che precede compete solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto ad esercitare tale facoltà all'atto della presentazione delle domanda di pensionamento.

9. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla

posizione individuale risulti inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

10. Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate, in conformità al principio della capitalizzazione individuale, ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell'impiego dei contributi medesimi e sono determinate secondo i criteri previsti dalle convenzioni di cui al successivo art. 34. Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di Amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici.

ART. 22 - DEROGHE AL REGIME DELLE PRESTAZIONI

1. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge non si applicano i commi 3, 4 e 7 dell'art. 21 del presente Statuto.

2. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

ART. 23 - CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il passaggio alla qualifica di dirigente e la risoluzione del rapporto di lavoro con le imprese che applicano i C.C.N.L. di cui all'art. 3, , determinano la cessazione di requisiti di partecipazione al Fondo salvo il caso di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.

2. Conservano la qualità di associati i lavoratori i quali, a seguito di pensionamento, percepiscano a carico del Fondo la pensione complementare di vecchiaia o di anzianità di cui al precedente art. 21.

3. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo deve comunicare la scelta tra una delle seguenti opzioni:

a) trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto;

c) riscatto dell'intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma capitale delle -prestazioni maturate, a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche;

d) conservazione della posizione anche in assenza di contribuzione.

4. Al trasferimento o al riscatto della posizione pensionistica si procede sulla base di una esplicita richiesta del lavoratore associato, da presentare con le modalità stabilite al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo devono essere effettuati entro i successivi sei mesi.

6. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede alla conservazione della posizione ai sensi della lettera d) del precedente comma.

7. Ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuzione, la richiesta di trasferimento o di riscatto di cui al comma 3 produce effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata e comunque non oltre la data in cui vengano meno i requisiti di partecipazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di

partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo.

9. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.

10. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno del ricevimento della richiesta.

11. Il lavoratore associato che eserciti la facoltà di trasferimento di cui al comma 8 perde la qualità di associato al Fondo.

Conseguentemente l'obbligo di versare i contributi a carico sia del lavoratore che dell'impresa cessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

12. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo.

13. La richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - ANTICIPAZIONI

1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore associato può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, comma I. della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali

spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L'associato ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo, sulla base delle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

2. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, ovvero a forme pensionistiche individuali, di cui al precedente articolo 21 comma 6, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione maturati dall'associato per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

TITOLO V

CONTRIBUZIONI E SPESE

ART. 25 - ENTRATE, PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Fondo, è costituito:

- a) dai contributi di cui all'articolo 26, ivi compresi i contributi a carico del datore di lavoro prioritariamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi, tra i quali quelli di cui al punto 17 comma 3 della fonte istitutiva;
- b) dalle quote di avvio e dalle quote d'iscrizione una tantum in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva;
- c) dalle somme versate dalle imprese associate per il caso di ritardato od omesso versamento dei contributi dovuti in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva;
- d) dalle somme relative alle posizioni individuali trasferite da altri fondi pensione;
- e) dagli interessi, dai frutti, dai dividendi e da ogni altro

provento derivante dall'impiego delle somme di cui sopra;

f) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare.

ART.26 - CONTRIBUTI

1. I lavoratori associati e le imprese associate sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalle fonti istitutive. La determinazione e le successive modifiche della contribuzione al Fondo sono di competenza esclusiva delle fonti istitutive. L'obbligo di contribuzione decorre dalla data di effetto dell'associazione al Fondo.

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente, anche se la relativa posizione può essere conservata in assenza di contribuzione nel caso previsto dall'art. 23, comma 3 lettera d), del presente Statuto.

3. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

4. La richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro Fondo pensione ai sensi del precedente art. 23, comma 8, determina, la cessazione dell'obbligo contributivo.

5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal primo gennaio successivo. A partire dalla stessa data l'azienda provvede a sospendere il versamento della contribuzione a proprio carico nonché delle quote relative di t.f.r., che pertanto, saranno accantonate secondo il regime generale.

6. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

7. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

9. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'azienda e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.

10. In caso di ritardato versamento anche parziale dei contributi contrattuali dovuti, le imprese associate sono tenute al versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno.

11. Le somme di cui al comma precedente sono imputate alle posizioni individuali di cui al successivo art. 29.

12. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati, la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della sussistenza dei requisiti di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

ART. 27 - QUOTA DI AVVIO E QUOTA D'ISCRIZIONE

1. Per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo è

prevista, a carico delle imprese, una quota di avvio la cui misura è stabilita dalla fonte istitutiva.

2. Sono tenute al versamento della suddetta quota di avvio le imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotrarivieri e internavigatori. Tale somma non è dovuta per i settori affini.

3. All'atto dell'adesione del lavoratore è previsto il versamento al Fondo di una quota di iscrizione una tantum pari a L. 20.000, di cui L. 10.000 a carico dell'impresa e L. 10.000 a carico del lavoratore.

ART. 28 REGIME DELLE SPESE

1. Per il suo funzionamento, il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

2. Alla copertura degli oneri relativi alla gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

a) della quota d'avvio;

b) della quota d'iscrizione;

c) dei contributi prioritariamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi, ai sensi di quanto previsto dalla fonte istitutiva;

d) delle somme rinvenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali di associati deceduti in assenza di beneficiari di legge;

e) di ogni altra entrata, non accreditata direttamente sulle posizioni individuali.

Le principali spese relative alla gestione amministrativa riguardano:

a) personale, sede e beni strumentali;

- b) attività degli organi statutari;
- c) gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- d) consulenze;
- e) attività promozionale;
- f) spese legali.

3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, quali le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari e alla Banca depositaria, verranno prelevate dal patrimonio affidato in gestione, secondo quanto stabilito dalla relativa convenzione.

ART.29 - POSIZIONI INDIVIDUALI

1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo;
2. Sulla posizione individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati, nei tempi e nelle entità previsti dalle fonti istitutive a favore del lavoratore associato, nonché i rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse
3. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni delle anticipazioni e dei riscatti.

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30 - IMPIEGO DELLE RISORSE

1. Le risorse del Fondo devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente pro-tempore, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione dei rischi;
- massimizzazione dei rendimenti netti;

2. I criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di investimenti sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti pro-tempore ed in particolare di quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96.

3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione sottoporre all'Assemblea un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione pluricomparto).

4. Per i primi tre esercizi verrà adottata solamente la gestione monocomparto.

5. L'Assemblea delibera il diverso assetto gestionale (gestione pluricomparto), apportando allo statuto le conseguenti modifiche.

ART. 31 - GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE

1 . Le risorse del Fondo sono integralmente affidate in gestione finanziaria a soggetti abilitati dalla normativa vigente.

2. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo viene effettuata ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del D. Lgs 124/93 richiedendo offerte contrattuali attraverso la forma della pubblicità - notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale. Il processo di selezione dei gestori è condotto secondo le istruzioni emanate dalla Covip e

comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza fra obiettivi e modalità gestionali decisi preventivamente dagli amministratori e i criteri di scelta dei gestori.

ART. 32 - CONVENZIONE DI GESTIONE

1. Le convenzioni sottoscritte con i gestori devono in ogni caso indicare:

- a) le linee generali di indirizzo dell'attività dei gestori convenzionati;
- b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
- c) la durata che deve essere definita ma non inferiore a tre anni;
- d) i termini e le modalità dell'eventuale recesso;
- e) l'attribuzione al Fondo delle titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui risultano investite le risorse.

2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle istruzioni a riguardo impartite dalla Covip.

3. Il gestore a cui sia stato sottratto l'incarico per effetto dell'esercizio da parte del Fondo del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione, mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire senza soluzione di continuità.

ART. 33 - BANCA DEPOSITARIA

1. Le risorse del Fondo sono depositate mediante stipulazione di una apposita convenzione di custodia definita, ma non inferiore a tre anni presso una banca che presenti i requisiti di legge.

2. Alla banca depositaria sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente.

3. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli associati di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

4. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo gara sulla base di sollecitazione pubblica, ai sensi della legge 144/99.

5. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi.

6. Le modalità di sostituzione della banca depositaria sono definite nella convenzione.

ART. 34 - GESTIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula apposita convenzione con imprese assicuratrici di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzate allo svolgimento dell'attività di assicurazione e capitalizzazione legata alla durata della vita di cui al ramo 1 del punto a) della tabella compresa nell'allegato 1) al medesimo Decreto. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.

La scelta delle imprese assicuratrici preposte alla gestione delle prestazioni pensionistiche avviene ai sensi della legge 144/99.

ART. 35 - CONFLITTI D'INTERESSE

1 Il Presidente del Fondo con la collaborazione del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore.

2. Il Presidente del Fondo, è tenuto a comunicare alla Covip le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro-tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.

3. Si considerano situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 nonché ogni altra individuazione da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.

4. Il Presidente del Fondo informa la Covip dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente, comunicando la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli associati.

TITOLO VII

GESTIONE AMMINISTRATIVA SISTEMA DI CONTABILITÀ E TRASPARENZA

ART. 36 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la sua gestione amministrativa avendo cura di tenere distinta la fase di accumulo da quella di erogazione e, in particolare:

- tenuta dei rapporti con i soggetto gestori e con la banca depositaria;
- tenuta della contabilità;
- raccolta e gestione delle adesioni;

- verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori associati;
- gestione delle prestazioni;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- predisposizione della modulistica, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;
- adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa sono di norma affidate, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione con i criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente protempore.

4. Su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata dall'Assemblea, le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere svolte in tutto o in parte direttamente dal Fondo. La proposta del Consiglio di Amministrazione deve contenere una dettagliata ipotesi organizzativa con analisi dei relativi costi.

ART. 37 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1. Il Fondo tiene i seguenti libri contabili obbligatori:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro degli aderenti;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il libro degli aderenti deve riportare i seguenti dati:

- i dati anagrafici dell'aderente;
- gli estremi identificativi del datore di lavoro;
- la data di iscrizione al Fondo;
- il numero di identificazione assegnato a l'indicazione dell'eventuale Fondo pensione di provenienza;
- la data di pensionamento, trasferimento ad altro Fondo o di riscatto della posizione.

3. Le scritture contabili di cui al presente articolo ed il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo sono redatti secondo i criteri indicati dalla Covip.

ART. 38 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio del Fondo.

3. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non implica liberazione degli amministratori, del responsabile del Fondo, ove istituito, e del Collegio dei Revisori per le responsabilità incorse nella

gestione sociale.

ART. 39 - TRASPARENZA

1. Il rapporto tra il Fondo e gli associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario del Fondo.

2. Con la frequenza e secondo le modalità delle norme operative interne, in conformità alle disposizioni della Covip, il Fondo provvede a fornire agli associati informazioni relative alla posizione individuale, ai contributi versati, all'impiego delle risorse e ai risultati conseguiti nella gestione medesima.

3. Il Fondo fornisce a ciascuna azienda un riepilogo delle contribuzioni dalla stessa versate. Inoltre, in relazione a quanto previsto dalla fonte istitutiva, ciascuna azienda provvede a fornire ai lavoratori associati, da essa dipendenti, comunicazione in ordine all'entità delle trattenute effettuate, dei contributi a carico dell'azienda medesima e della quota di t.f.r. con la periodicità stabilita per i versamenti al Fondo.

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

ART. 40 - MODIFICHE STATUTARIE

1 Le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e sottopone all'approvazione della Covip.

2. L'Assemblea, chiamata a modificare lo Statuto è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei delegati, e delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei delegati presenti o rappresentati.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di modifiche di legge o della fonte istitutiva nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Covip.

4. Le modifiche di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione delle Covip e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea.

ART. 41 - SCIoglIMENTO

1 . Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, quando sopraggiungono eventi che rendano impossibile il funzionamento del Fondo.

2. L' Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) dei delegati.

3. La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno 314 (tre quarti) dei delegati anche in seconda convocazione.

4. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri di liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

5. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Decreto.

6. I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 21 hanno facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione ovvero di riscattarla.

7. Al Fondo si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa

ART. 42 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 43 - NORMA TRANSITORIA

1. Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari e di funzionamento contenuti nel presente Statuto il Consiglio di Amministrazione, entro il primo anno dall'entrata in funzione del Fondo, provvede ad operare un riordino facendo riferimento anche all'esperienza nel frattempo maturata.

2. Tale riordino verrà sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

SCHEDA INFORMATIVA

per i potenziali aderenti al fondo pensione

PRIAMO

FONDO NAZIONALE

DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI

DI TRASPORTO PUBBLICO

E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

Sede:

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 ROMA

Tel. 06/36004645 - fax 06/36004709

Il fondo pensione ha avviato la procedura per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

La presente scheda informativa, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 14/10/2000 fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti PRIAMO - Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini, di seguito indicato come "PRIAMO" o "Fondo".

L'organo di Amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L'adesione a PRIAMO deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda.

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

a) Data di costituzione e durata

PRIAMO è stato costituito in data 11 dicembre 1998. La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

b) Fonte istitutiva

La fonte istitutiva di PRIAMO è l'accordo nazionale del 23 aprile 1998 stipulato da FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche ed integrazioni.

c) Area dei destinatari

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, ai quali si applica il CCNL degli autoferrotrarivieri e internavigatori sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie della fonte istitutiva con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente.

Possono aderire a Priamo anche i lavoratori appartenenti ai settori affini operanti nell'area dei trasporti e della mobilità previa sottoscrizione di apposita fonte istitutiva.

d) Natura giuridica del Fondo

PRIAMO è stato costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e

seguenti del Codice Civile.

e) Scopo del Fondo

Scopo di PRIAMO è realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

f) Regime del Fondo

PRIAMO opera in regime di contribuzione definita, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale.

g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Gli organi collegiali sono paritetici. Tutti gli organi sono elettivi.

L'Assemblea è costituita da 60 rappresentanti dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo il regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.

In relazione alle adesioni dei settori affini il numero dei rappresentanti potrà essere aumentato fino ad un massimo di 90, ferma restando la pariteticità della composizione.

L'organo di amministrazione di PRIAMO è il Consiglio di Amministrazione, composto da 12 membri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per metà in rappresentanza delle imprese associate.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente scegliendoli, rispettivamente ed in alternanza, fra i consiglieri eletti dai rappresentanti dei lavoratori associati e fra quelli eletti dai rappresentanti delle imprese associate.

L'organo di controllo di PRIAMO è il Collegio dei Revisori, costituito da 4 revisori effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea dei rappresentati per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

L'Assemblea dei rappresentanti elegge il Presidente del Collegio dei Revisori tra i revisori che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. PRESTAZIONI

a) Criteri di determinazione delle prestazioni

PRIAMO realizza il suo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali.

b) Prestazioni e criteri di accesso

PRIAMO riconosce agli aventi diritto pensioni complementari di vecchiaia e di anzianità. Il diritto a tali prestazioni si consegue al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per la pensione complementare di vecchiaia: compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con un minimo di dieci anni di partecipazione al Fondo;
- per la pensione complementare di anzianità: cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio.

L'anzianità di iscrizione che il lavoratore associato abbia maturato presso altri fondi pensione ovvero forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D. Lgs 124/93, di seguito forme pensionistiche individuali, è riconosciuta ai fini dei requisiti per il diritto alle suddette prestazioni pensionistiche.

Le prestazioni pensionistiche riconosciute da PRIAMO consistono in rendite vitalizie commisurate, in conformità al principio della capitalizzazione individuale, ai contributi effettivamente versati ed ai proventi realizzati mediante la gestione.

c) Modalità di erogazione delle prestazioni

Le rendite vitalizie sono erogate tramite apposita convenzione stipulata con imprese assicuratrici.

La scelta delle imprese assicuratrici avverrà sulla base di un apposito processo di selezione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, richiedendo offerte contrattuali attraverso la forma della pubblicità-notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale. Nella stipulazione della convenzione, il Consiglio di Amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le eventuali diversità di trattamento fra lavoratori e

lavoratrici.

d) Reversibilità e adeguamento delle rendite

La convenzione assicurativa stabilisce i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.

e) Facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale

Il lavoratore associato può richiedere che la prestazione complementare gli sia liquidata in capitale per una quota corrispondente al massimo al 50% dell'importo maturato. La quota residua dovrà essere necessariamente convertita in rendita vitalizia.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Per i lavoratori associati che provengano da altri Fondi Pensione, ovvero da altre forme pensionistiche individuali, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, è possibile optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

f) Anticipazione

Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono con

siderati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di amministrazione.

3 . TRASFERIMENTO E RISCATTO

Il passaggio alla qualifica di dirigente e la risoluzione del rapporto di lavoro determina la cessazione dei requisiti di partecipazione a PRIAMO, salvo che il lavoratore associato scelga di

conservare la posizione in assenza di contribuzione.

Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo può richiedere:

- a) il trasferimento dell'intera posizione pensionistica maturata presso PRIAMO presso un altro Fondo Pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) il trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un Fondo Pensione complementare aperto;
- c) il riscatto dell'intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma capi tale dell'importo maturato, a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche;
- d) conservazione della posizione anche in assenza di contribuzione.

Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a PRIAMO, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione, ma non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo.

La richiesta del lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione a PRIAMO, di trasferire la propria posizione presso altro Fondo Pensione determina la cessazione dell'obbligo contributivo. ¹

Gli adempimenti relativi a trasferimento e riscatto della posizione individuale sono effettuati entro sei mesi dalla richiesta del lavoratore associato.

La richiesta di trasferimento o di riscatto produce effetto, ai fini della cessazione dell'obbligo contributivo, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata e comunque non oltre la data in cui vengono meno i requisiti di partecipazione.

In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal primo gennaio successivo; a partire dalla stessa data l'azienda provvede a sospendere il versamento della contribuzione a proprio carico nonché delle relative quote di TFR, che pertanto saranno accantonate secondo il regime generale. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo. Il ripristino della contribuzione è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

In caso di morte del lavoratore associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale dello stesso è riscattata Dal coniuge ovvero dai figli, ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo.

4. CONTRIBUTIONI E ALTRI ONERI

I lavoratori associati e le imprese associate sono tenuti al versamento dei contributi nella misura tempo per tempo prevista dalle fonti istitutive. La contribuzione decorre dalla data di effetto dell'associazione al Fondo e comunque non prima dell'autorizzazione all'esercizio.

a) Contribuzione a carico del datore di lavoro e criteri di calcolo

La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari all'1% (fino alla retribuzione del mese di giugno 2001) e al 2% (a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2001) dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.).

b) Contribuzione a carico del lavoratore e criteri di calcolo

La contribuzione a carico del lavoratore è pari all'1% (fino alla retribuzione del mese di giugno 2001) e al 2% (a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2001) dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.).

Il lavoratore può effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quello sopra determinato, entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

c) Importo prelevato dal trattamento di fine rapporto (TFR)

- La misura della quota di TFR destinata al Fondo è differenziata in funzione dell'anzianità contributiva nel regime obbligatorio: per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR maturato nell'anno;
- per il lavoratore con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale nel regime obbligatorio al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari al 2,28% commisurato ai seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR) e indennità di mensa;
- per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale nel regime obbligatorio al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari all'1,73% (fino alla retribuzione del mese di giugno 2001) e al 2% (a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2001) commisurato ai seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR) e indennità di mensa.

d) Oneri connessi all'adesione

All'atto dell'associazione del singolo lavoratore è dovuto il versamento di una quota di adesione una *tantum* d'importo pari a lire 20.000, per metà a carico dell'impresa e per metà a carico del lavoratore.

5. REGIME DELLE SPESE

Il Fondo PRIAMO, nel realizzare il suo scopo istituzionale, sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- Personale, sede, e beni strumentali;
- attività degli organi statutari;
- gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- consulenze;
- attività promozionali;
- spese legali.
- Al finanziamento di tali spese Priamo provvede, in via prioritaria, attraverso l'utilizzo: delle quote di adesione;
- delle quote di avvio, corrisposte dalle imprese al Fondo allo scopo di garantirne il funzionamento nella fase provvisoria, pari a L.20.000 per ogni lavoratore di ruolo a tempo indeterminato al 31 dicembre 1995 ed in forza al 31 dicembre 1998;
- dei contributi prioritariamente destinati alla copertura delle spese amministrative a carico delle aziende articolati in tre rate, ciascuna di L. 40.000, la prima alla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta, la terza dopo 24 mesi dalla stessa data.

Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi, compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio affidato in gestione.

La misura dell'articolazione di tali oneri di gestione sarà definita al momento della scelta del/i gestori e della banca depositaria.

6. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetto gestori abilitati.

La gestione sarà attuata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli- investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;

- diversificazione dei rischi;
- massimizzazione dei rendimenti netti;

Per il primo triennio verrà adottata una gestione monocamparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti.

Successivamente il consiglio di Amministrazione, previa modifica statutaria, potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti.

Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori sarà fornita adeguata e completa informazione.

1 gestori delle risorse finanziarie e la banca depositaria saranno individuati successivamente all'autorizzazione all'esercizio.

7. INFORMAZIONI AGLI ADERENTI

In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, PRIAMO trasmette agli associati, almeno una volta l'anno, una comunicazione periodica contenente informazioni sulla composizione del patrimonio del Fondo, sull'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, oltre che sulla posizione contributiva individuale, con indicazione distinta dei versamenti contributivi a carico dell'associato, dell'impresa o relativi al TFR.

Il Fondo fornisce a ciascuna azienda il riepilogo delle contribuzioni versate dalla stessa.

8. INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il Consiglio di Amministrazione nominato in sede di atto costitutivo e composto da 12 membri, 6 designati da Federtrasporti, FENIT e ANAC e 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI ~ ha facoltà di:

- predisporre ed inviare per l'approvazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione la scheda informativa corredata della documentazione richiesta;
- attuare e predisporre gli adempimenti necessari per l'espletamento di tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo;
- predisporre e consegnare per il tramite delle aziende a tutti i lavoratori potenziali aderenti a **PRIAMO il materiale** utile all'adesione;
- realizzare e promuovere le attività divulgative volte a far conoscere PRIAMO;
- raccogliere ed accettare le domande di adesione; raccogliere le quote di avvio;

- adeguare lo Statuto di **PRIAMO** sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza e/o dalle parti istitutive e conseguentemente diffondere le relative informazioni;
- indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento elettorale non appena raggiunta l'adesione di 5.000 lavoratori.

L'operatività del Fondo è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Nel caso in cui, prima dell'insediamento dell'Assemblea dei rappresentanti, il Consiglio di Amministrazione o le fonti istitutive apportino modifiche significative delle regole di funzionamento del Fondo, l'organo di amministrazione darà adeguata informazione agli aderenti, i quali, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, potranno esercitare la facoltà di recesso.

Il Collegio dei Revisori, nominato in sede di atto costitutivo, è composto da 2 membri, di cui un'espressione delle organizzazioni dei datori di lavoro ed uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per la realizzazione delle succitate attività ed a copertura delle spese inerenti la costituzione e l'avvio di **PRIAMO** il Consiglio di Amministrazione iniziale utilizzerà le risorse derivanti dal versamento delle quote di avvio a tal fine previste dall'accordo nazionale del 23 aprile 1998.

COS'E' PRIAMO

PRIAMO è il Fondo Pensione Complementare riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini.

Scopo del Fondo, costituito l'11 dicembre 1998 in conformità al Dlgs 21 aprile 1993, n. 124, è fornire ai lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio di base, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

PRIAMO non sostituisce ma si aggiunge al normale trattamento pensionistico.

Fonti Istitutive di PRIAMO sono le parti firmatarie dell'accordo nazionale del 23.4.98, Federtrasporti*, FENIT*, ANAC** e FILT (CGIL), FIT (CISL), UILTRASPORTI.

Il Fondo PRIAMO gode di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa vigente.

Il Fondo non ha scopo di lucro.

(*) Ora ASSTRA

(**) Ora ANAV

I DESTINATARI

Possono aderire al Fondo i lavoratori:

- 1. con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente;**
- 2. che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio;**
- 3. ai quali si applica il CCNL degli autoferrotranvieri e internavigatori sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie della fonte istitutiva.**

A Priamo possono aderire anche i lavoratori appartenenti ai **settori affini** operanti nell'area dei trasporti e della mobilità previa sottoscrizione di apposita fonte istitutiva.

I CONTRIBUTI

L'obbligo di contribuzione decorre dalla data di effetto dell'associazione al Fondo e comunque non prima dell'autorizzazione all'esercizio.

Il versamento dei contributi avviene nella misura tempo per tempo prevista dalle fonti istitutive.

Come stabilito dal contratto:

- l'azienda versa sul conto pensionistico di ogni lavoratore iscritto a PRIAMO un contributo pari:
- **all'1% fino alla retribuzione del mese di giugno 2001;**
- **al 2% a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2001;**

dei seguenti istituti retributivi:

- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- trattamento distinto della retribuzione (TDR).

Tale contributo, è dovuto dall'azienda **solo a favore** degli iscritti a PRIAMO.

- Ogni lavoratore versa, a sua volta, un contributo pari:
- **all'1% fino alla retribuzione del mese di giugno 2001;**
- **al 2% a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2001.**

Tale contributo viene trattenuto direttamente in busta paga ed è calcolato sugli stessi istituti retributivi previsti per il contributo datoriale.

Infine, con la stessa periodicità degli altri contributi, sul conto pensionistico individuale viene accreditata **una quota dei TFR** differenziata in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni lavoratore alla data dei 31.12.1995.

Si distinguono i seguenti tre casi:

1. per il lavoratore di **prima occupazione successiva al 28 aprile 1993**, l'intero TFR maturato nel periodo;
2. per il lavoratore **con meno di 18 anni** di contribuzione previdenziale nel regime obbligatorio ai 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari al 2,28%;
3. per il lavoratore **con almeno 18 anni** di contribuzione previdenziale nel regime obbligatorio al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari all'1,73% (fino alla retribuzione del mese di giugno 2001) e al 2% (a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2001).

Tale quota viene calcolata sugli istituti retributivi già indicati in precedenza, incrementati della voce relativa alla "indennità di mensa".

	Quota azienda	Quota lavoratore	Quota TFR
Lavoratore con:			
prima occupazione successiva al 28.04.93	2%	2%	6,91%
meno di 18 anni di contribuzione al regime obbligatorio	2%	2%	2,28%
più di 18 anni di contribuzione al regime obbligatorio	2%	2%	2%

Questa la sintesi dei contributi:

I dipendenti possono **incrementare l'aliquota di contribuzione di propria competenza**, con l'accortezza di non superare i limiti previsti dalla normativa vigente ai fini della deducibilità fiscale.

La contribuzione cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ed in ogni caso di uscita dal Fondo.

Il lavoratore, trascorsi almeno 5 anni di adesione al Fondo, può richiedere unilateralmente la sospensione della contribuzione, con conseguente sospensione anche della quota a carico dell'azienda; il ripristino è consentito una sola volta.

Si possono trasferire a PRIAMO le posizioni previdenziali già maturate presso altri Fondi Pensione complementari.

LA GESTIONE

Chi lo gestisce

Il Consiglio di Amministrazione di PRIAMO affida la gestione degli investimenti a società specializzate e appositamente autorizzate, scelte con bando di gara pubblico, sulla base della loro solidità, affidabilità e posizione sul mercato.

Il compito del Consiglio di Amministrazione del Fondo indirizzare i Gestori in materia di investimenti e controllarne l'operato.

Ogni lavoratore iscritto è titolare di un **conto pensionistico individuale** sul quale sono accreditati i contributi del lavoratore, quelli dell'azienda, oltre alla relativa quota di TFR e ai rendimenti conseguiti.

Annualmente viene inviato un estratto conto riassuntivo della posizione pensionistica.

I rendimenti

I rendimenti del Fondo sono variabili in funzione dei risultati della gestione e delle scelte del singolo iscritto.

Inizialmente la gestione sarà uguale per tutti gli iscritti (fondo monocomparto), che avranno pertanto riconosciuto un uguale rendimento.

Passati i **primi tre anni** il Fondo potrà passare ad una gestione multicomparto, offrendo al lavoratore la possibilità di scegliere tra profili di investimento diversi, caratterizzati cioè da diverse aspettative in tema di rischi e di rendimenti.

LE PRESTAZIONI

Prestazioni di base

Quando matura il diritto

Ai momento dell'uscita da PRIAMO, il lavoratore godrà di una prestazione personalizzata (pensione e/o capitale), frutto di quanto effettivamente versato sul conto e dei rendimenti ottenuti nel corso degli anni.

Come previsto dalla legge, le prestazioni di base di PRIAMO sono relative ad una pensione di:

- **anzianità**, per la quale occorre aver cessato l'attività lavorativa, essere stati associati al Fondo almeno 15 anni ed avere un'età non più di 10 anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime pubblico di base;

- **vecchiaia** per la quale occorre aver compiuto l'età pensionabile prevista per il regime pubblico di base ed aver maturato almeno 10 anni di associazione al Fondo.

Valgono, ai fini del calcolo degli anni di permanenza nel Fondo, anche quelli eventualmente maturati presso altri Fondi complementari, per i quali il lavoratore abbia provveduto a richiedere il trasferimento della posizione a PRIAMO.

Come si erogano

Una volta maturato il diritto alla prestazione, il lavoratore può scegliere tra:

- una rendita vitalizia;
- una liquidazione, in unica soluzione, di un importo non superiore al 50% del valore della posizione maturata, ferma restando la trasformazione in rendita vitalizia della restante quota.

Se il lavoratore, al momento del pensionamento pubblico, non ha maturato i 10 anni di iscrizione a PRIAMO, potrà richiedere la liquidazione dell'intero capitale maturato fino a quel momento.

Prestazioni non ricorrenti

Anticipazioni

L'iscritto al fondo, da **almeno otto anni**, può conseguire un'anticipazione a valere sull'intera posizione maturata per le finalità previste dalla legge, con successiva facoltà di reintegro, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per richiedere l'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione pregressa a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale,

Trasferimento

Se il lavoratore si trasferisce in un'azienda in cui vige lo stesso contratto, o altri contratti che danno diritto di partecipazione al Fondo, **può proseguire** con quest'ultima il proprio accantonamento rimanendo Socio di PRIAMO.

Se invece viene assunto da un'azienda di un altro settore, **può trasferire** la sua posizione presso il Fondo contrattuale di quel settore, oppure può ricevere la liquidazione del capitale corrispondente a quanto maturato fino a quel momento sul suo conto pensionistico.

Il lavoratore, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può richiedere il trasferimento della posizione ad un fondo aperto, decorsi almeno cinque anni di associazione a

PRIAMO, per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso; trascorso tale termine, il periodo di associazione minimo richiesto scende a tre anni.

Riscatto

Il lavoratore ha diritto a riscattare l'intero valore della posizione maturata nel suo conto individuale, anche prima del pensionamento, al determinarsi della cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Tali requisiti vengono meno al passaggio del lavoratore alla qualifica di dirigente, o alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora non si dia luogo al trasferimento.

In caso di decesso, la posizione individuale del deceduto è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto. In mancanza di tali soggetti, o di diversi beneficiari designati dal lavoratore deceduto, la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione.

I VANTAGGI DELL'ADESIONE

I contributi del lavoratore e del datore

Il contributo del lavoratore, prelevato direttamente in busta paga, gode di un regime fiscale privilegiato: l'importo versato è interamente deducibile dal suo reddito imponibile.

Come previsto dal CCNL, soltanto i lavoratori che aderiscono al Fondo beneficiano del contributo aziendale di importo pari al contributo del lavoratore.

All'abbattimento fiscale provvede direttamente l'azienda, senza che il lavoratore debba effettuare alcun adempimento.

I CONTROLLI E LE GARANZIE

PRIAMO opera in conformità alle direttive generali emanate dal Ministero del Lavoro e dal Ministero del Tesoro.

E' soggetto al costante controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

L'attività dei gestori del patrimonio del Fondo (Banche, Assicurazioni, SIM ecc.) è soggetta ai controlli delle istituzioni a tal fine preposte: Banca d'Italia, ISVAP, CONSOB.

Gli Organi previsti dallo Statuto di PRIAMO (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori) sono espressione paritetica delle parti che hanno istituito il Fondo: Federtrasporti, FENIT, ANAC e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.

La Banca Depositaria, custodisce il patrimonio del Fondo, certifica il valore degli investimenti,

controlla che gli investimenti dei gestori rispettino i vincoli di legge e le disposizioni contenute nello Statuto del Fondo.

COME ADERIRE

L'adesione a PRIAMO è volontaria.

Al dipendente che intende valutare l'adesione al Fondo PRIAMO, devono essere posti a disposizione:

- **Statuto;**
- **Scheda informativa;**
- **Scheda di adesione.**

Per aderire il lavoratore deve compilare la scheda di adesione secondo le istruzioni e presentarla all'Ufficio del Personale della propria azienda.

All'atto dell'adesione è dovuta una quota di iscrizione "una tantum" di lire 20.000 (di cui lire 10.000 a carico dell'azienda e lire 10.000 a carico del lavoratore).

L'adesione a Priamo può venire meno solo nei casi previsti per il trasferimento o il riscatto della posizione individuale.

Ulteriori *informazioni su PRIAMO* possono essere richieste a:

- 1 - Ufficio del Personale della propria azienda;**
- 2 - Rappresentanze sindacali del Personale;**
- 3 - Sede del Fondo al numero 06.36004645 - fax n. 06.3600470**